



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE di MANTOVA, IQ2MM

Regolamento di Sezione

PREAMBOLO

La Sezione ARI di Mantova è una articolazione dell'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani sorta il 1° gennaio 1927 dalla fusione della Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano ed eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n°368. La Sezione di Mantova, pertanto, è obbligata al rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento di attuazione della ARI Nazionale. Con il vincolo suesposto, la Sezione regola le norme di comportamento interne attraverso un proprio regolamento che non può essere in contrasto né con lo Statuto Nazionale né con il Regolamento di attuazione dell'ARI Nazionale. Al riguardo, il regolamento interno di Sezione, per avere la sua valenza, è sottoposto alla verifica e alla approvazione da parte del Comitato ARI della Regione Lombardia come è previsto dall'art. 50 dello Statuto Nazionale.

CAP. I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La sezione di Mantova, IQ2MM, è stata costituita l'11 febbraio 1947 in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Nazionale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n.1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale. La sezione ha lo scopo di cooperare con il Comitato Regionale per il maggiore sviluppo della Associazione per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto Nazionale.

Art. 2 – L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.

Art. 3 – Ammissione a socio;

Per ottenere la ammissione a socio si devono esperire le formalità di cui all'art. 9 dello Statuto Nazionale.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annuale entro e non oltre i termini fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

IQ2MM

CAP. II° - SOCI E QUOTA SOCIALE

Art. 4 - I soci della Sezione si articolano in:

Soci effettivi, Soci Juniores, Soci Onorari ed ARI Radio Club. Come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Nazionale Il rinnovo della quota sociale annua per l'anno successivo deve essere effettuato entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino a quella dell'avvenuto pagamento, al socio non in regola, saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. La quota associativa, per gli effettivi, juniores, onorari e Ari Radio Club è regolata dagli art. 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Nazionale dell'ARI.

Coloro i quali per qualsiasi legittima motivazione rinnovino la quota associativa direttamente alla Segreteria Generale di Milano, sono tenuti a fornire alla Segreteria di Sezione copia o scansione della ricevuta di avvenuto pagamento che ne comprova, di fatto, l'affiliazione.

Art. 5- Recesso da socio ed esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento recedere dalla Associazione. Analogamente la sua esclusione da socio è regolata dall'art. 12 dello Statuto.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 6 – I soci in regola con il pagamento della quota sociale in capo alla Sezione di Mantova hanno il diritto:

- a) Di frequentare la sede e di partecipare alle attività della Sezione.
- b) Se soci effettivi, di prendere parte alle votazioni, sia nelle assemblee di sezione che nei referendum sia per il rinnovo delle cariche sociali che su altri temi proposti dagli organi della sezione.
- c) Di servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.
- d) Di usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- e) Di utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche, le varie strumentazioni di proprietà della sezione secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
- f) Di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo, contro l'ammissione di un nuovo socio o contro la permanenza nell'associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.

IQ2MM

CAP. III° - PATRIMONIO

Art. 7- Il patrimonio della sezione è costituito da:

- a) Dalla biblioteca.
- b) Da donazioni, lasciti e contributi a titolo di liberalità effettuati da soci, da persone fisiche e giuridiche.
- c) Dalle apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie connesse alla attività di radioamatore ovunque siano dislocate.
- d) Da beni mobili e arredi.
- e) Da beni immobili.
- f) Da tutto quanto risulta nel libro dell'inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate, in tutto o in parte, dall'assemblea ordinaria dei soci alla costituzione e/o accrescimento di un fondo di riserva per fronteggiare imprevedibili necessità. Le disponibilità liquide della sezione dovranno essere depositate presso un istituto bancario. Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I soci non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi liquidi e/o solidi in qualsiasi forma corrisposti.

CAP. IV° - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 8- Sono organi della sezione:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Collegio Sindacale.

CAP. V° - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Art. 9- L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione. Essa può essere sia Ordinaria che Straordinaria e sono composte esclusivamente dai soci in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano i requisiti previsti dall'art. 6 lettera b del presente regolamento. I nuovi soci dovranno aver provveduto all'iscrizione almeno sei mesi prima dell'assemblea.

Art. 10- L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 30 aprile, e/o quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

Art. 11- L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale lo ritengono opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 lettera b del presente regolamento.

In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alle convocazioni entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta con le modalità espresse all'Art. 12 del presente regolamento.

Art. 12- Formalità per la convocazione delle Assemblee.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la convocazione delle Assemblee, in prima e seconda convocazione nonché la data e l'ora con l'ordine del giorno, a mezzo di lettera postale e posta elettronica, almeno 15 giorni prima della convocazione. In oltre le convocazione delle assemblee saranno esposte nella bacheca di sezione e sul sito internet e social network.

IQ2MM

COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 13 - L'Assemblea Ordinaria è competente ad:

- a) Approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sulle attività svolte dalla Sezione.
- b) Approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, il bilancio patrimoniale. Agli effetti contabili l'esercizio inizia il 1 Gennaio e chiude il 31 di Dicembre di ogni anno.
- c) A valutare la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile.
- d) Approvare la revisione e/o la modifica del presente Regolamento.
- e) Valutare e approvare gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio Sindacale preventivamente esposti nell'ordine del giorno della convocazione.
- f) Valutare e approvare le eventuali proposte e/o suggerimenti dei soci, che vanno fatte per tempo al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad inserirle nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile e renderle operative se approvate dalla Assemblea stessa.
- g) Esprimersi su tutte le tematiche proposte dagli organi della Sezione e/o di quelli superiori.

COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA STRORDINARIA

Art. 14 - L'Assemblea Straordinaria è chiamata, in relazione all'art. 11 del Regolamento della Sezione, a decidere e deliberare nel merito dell'ordine del giorno della sua convocazione.

Art. 15 - L'Assemblea Straordinaria, su richiesta scritta della maggioranza di 2/3 dei soci, è competente a indire il Referendum per la elezione degli organi della Sezione.

Art. 16 - L'Assemblea Straordinaria è competente a decidere dello scioglimento della Sezione nei modi previsti dall'art. 40 del regolamento di Sezione.

VOTAZIONI E DELIBERE DELLA ASSEMBLEA

Art. 17 - Le votazioni in Assemblea possono avvenire:

- a) Per alzata di mano, quando non sono direttamente interessati i Soci, a maggioranza semplice (50% più 1) degli aventi diritto in prima convocazione e con qualsiasi presenza numerica di soci in seconda convocazione.
- b) A scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo dei Soci della Sezione.
- c) Per referendum personale e segreto quando viene chiesto dal Consiglio Direttivo.
- d) Le votazione per la elezione degli Organi della Sezione avvengono esclusivamente per referendum personale e segreto come previsto dalle *norme attuative del Referendum per la Elezione degli Organi di Sezione*.

Art. 18 - Il risultato delle votazioni obbliga tutti i soci al rispetto delle decisioni.

IQ2MM

CAP. VI° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19– Composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7) membri eletti per referendum con scheda segreta che si esprimono sulla base delle *norme attuative del Referendum per la Elezione degli Organi di Sezione* redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno.

- a) Il Presidente.
- b) Il Vice presidente.
- c) Il Segretario.
- d) Il Cassiere.

Gli incarichi di cui ai precedenti punti c e d possono essere ricoperti dalla stessa persona Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni. I componenti possono essere rieletti nel rispetto delle regole previste dallo Statuto e del Regolamento di attuazione Nazionale.

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per statuto e/o regolamento di attuazione non siano di esclusiva competenza della Assemblea dei Soci e comunque non in contrasto con le leggi vigenti.

Di norma al Consiglio Direttivo compete di:

- a) Convocare l'assemblea dei Soci.
- b) Indire il Referendum per la elezione delle cariche sociali della Sezione.
- c) Esprimere il parere sull'ammissione degli aspiranti soci e sulle domande di trasferimento dei soci ad altre sezioni.
- d) Nominare, tra i soci, i responsabili per determinate attività connesse agli scopi sociali della organizzazione.
- e) Conferire incarichi a persone esterne alla organizzazione per specifiche attività di interesse della Sezione.
- f) Promuovere gemellaggi con altre sezioni ARI.
- g) Stabilire i valori massimi di spesa consentiti al Presidente e al Segretario – Cassiere se conferita la firma disgiunta.
- h) Può effettuare, senza preventiva deliberazione della Assemblea dei Soci, variazioni al bilancio di previsione approvato purché non superi il 20% dello stesso.
- i) Dare il proprio Patrocinio ad Enti e Associazioni che condividono i fini istituzionali dell'ARI.

COVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni, con un preavviso di almeno 7 giorni. Le convocazioni dovranno essere fatte dal Presidente della Sezione con un preciso ordine del giorno mediante comunicazione scritta o con comunicazione per posta elettronica.

In casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore con il sistema della posta elettronica. Alle convocazioni del Consiglio Direttivo va invitato il Collegio Sindacale che ha la facoltà di parteciparvi con diritto di parola ma senza diritto di voto. Le convocazioni del Consiglio Direttivo vanno esposte nella bacheca di Sezione. Ai lavori del Consiglio Direttivo possono, se espressamente invitati, partecipare i soci, in regola con la contribuzione, senza diritto di parola e di voto. Analoga partecipazione è prevista per le persone esterne alla organizzazione chiamate a dare la loro collaborazione ai fini delle attività connesse alla sezione.

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Art. 23-Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in assenza dal vice Presidente con l'assistenza del Segretario. In casi eccezionali e non procrastinabili l'adunanza può essere presieduta dal consigliere più anziano di età. Le adunanze sono valide se sono partecipate dalla maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei voti (50% più 1). In caso di parità dei voti è prevalente quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

Art. 24 - In caso di assenza di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante surroga con il primo dei soci non eletti nella graduatoria delle elezioni referendarie. La sostituzione dei consiglieri non potrà superare il numero di tre (3) persone per non alterare la volontà espressa dall'assemblea con il referendum.

Superata la soglia suesposta, il Consiglio direttivo provvederà ad indire il referendum per la elezione degli organi di sezione.

Nel subentro in consiglio direttivo, nel caso avessero la parità dei voti nella graduatoria delle elezioni, prevarrà il socio nel seguente ordine:

- 1° - Anzianità d'età;
- 2° - Anzianità di iscrizione documentata all'ARI;
- 3° - Anzianità determinata dal conseguimento della patente di radioamatore.

CAP. VII° - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Presidente

Art. 25 - Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi e in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal segretario, cura i contatti con gli Enti Locali, ivi compreso quelli dipendenti della Regione o del Ministero preposto. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale. Il Vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Segretario – Cassiere

Art. 26 - Il Segretario coadiuva il Presidente e il vice Presidente, dei quali attua le disposizioni.

Art. 27- Il Segretario - Cassiere è responsabile della amministrazione della sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre alla Assemblea dei Soci, alla dotazione della sezione; esercita le funzioni di segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. E' altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Consiglio Direttivo e ne sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiunta da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

CAP. VIII° - COLLEGIO SINDACALE

Art. 28 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti per referendum personale diretto e segreto fra tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali e aventi il godimento dei diritti sociali.

Il Collegio Sindacale viene eletto contemporaneamente alla elezione del Consiglio Direttivo. I tre Sindaci effettivi nomineranno nel loro interno il Presidente del Collegio Sindacale. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio Sindacale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e verifica che ogni atto non sia in contrasto con lo Statuto e il regolamento di attuazione dell'ARI

Nazionale. Al Collegio Sindacale, nel rispetto delle leggi vigenti, è fatto obbligo di effettuare le verifiche amministrative entro e non oltre 90 giorni

Art. 29 - In caso di vacanza di un Sindaco, i sindaci effettivi provvederanno alla sostituzione con il primo dei sindaci supplenti risultante dalla votazione del referendum.

Nel caso che i subentranti avessero avuto la parità dei voti subentra il Sindaco supplente più anziano di età.

POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 -Il Collegio Sindacale esercita il controllo:

- a) Sull'amministrazione della Sezione;
- b) Del rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti di attuazione nonché delle norme legislative e del Codice civile in quanto applicabili;
- c) Della organizzazione del referendum, dello scrutinio segreto espletato dalla commissione elettorale formata da tre soci non candidati;
- d) Alla validità delle assemblee.

CAP. IX° - GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 31 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Possono essere rimborsate le spese sostenute per la esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente deliberati dal Comitato Direttivo con il relativo tetto massimo di spesa consentito. Questi Soci hanno l'obbligo di presentare il rendiconto delle spese sostenute.

CAP. X - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 32 - Di ogni riunione degli organi della Sezione, Assemblee Ordinarie, Straordinarie e del Consiglio Direttivo, dovrà essere redatto il verbale delle riunioni, in ordine progressivo, con in allegato: la convocazione delle riunioni con il relativo ordine del giorno e se non comprese nelle verbalizzazioni, le singole deliberazioni assunte. Dette delibere, su fogli elettronici e cartacei, comporranno il libro sociale. Esse devono essere firmate dai Presidenti (Assemblea e Consiglio Direttivo), dal Segretario della Sezione e controfirmate dal Collegio Sindacale. Tutte le documentazioni vanno conservate presso la sede sociale. Copia delle stesse vanno esposte nella bacheca della Sezione.

Art. 33 - Il Collegio Sindacale, in applicazione all'art. 30 del regolamento di Sezione, per ogni visita amministrativa depositerà presso la sede sociale i verbali delle proprie deliberazioni. Copia dei predetti verbali saranno esposti nella bacheca della Sezione.

Art. 34 - E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di tenere il libro degli inventari aggiornato ai fini delle disposizioni di legge.

CAP. XI° - BILANCI

Art. 35 -I bilanci della Sezione, preventivo, consuntivo e patrimoniale dovranno essere resi noti ai soci 15 giorni prima della loro approvazione in assemblea attraverso la esposizione in bacheca.

CAP. XII° - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 36- I soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe sono deferiti, con delibera del Consiglio direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati e aver accertato la fondatezza dei fatti contestati, può promuovere, presso il Direttivo nazionale, l'esclusione da socio dell'ARI con conseguente perdita di tutti i diritti sociali.

Art. 37 - Per le controversie tra soci e soci e tra soci e componenti degli organi sociali della Sezione e viceversa, l'organismo preposto a dirimere le controversie a norma dello Statuto Nazionale, è il Comitato Regionale.

CAP. XIII° - VOLONTARIATO DEI SOCI

Art. 38 - I soci che intendono prestare la loro collaborazione alla Sezione, concordata e deliberata, dal Consiglio Direttivo, potranno esercitarla senza diritto di alcun compenso. I soci interessati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di scarico di qualsiasi responsabilità o rivalsa nei confronti della Sezione per eventuali danni subiti o causati verso terzi, persone o cose, nel periodo temporale della collaborazione. Eventuali rimborsi delle spese sostenute dovranno essere concordate preventivamente con il Consiglio Direttivo.

CAP. XIV° - ARI-RE – RADIO COMUNICAZIONI DI EMERGENZA

Art. 39 – L'attività di Protezione Civile – prevista dall'art. 7 - punto 1 del Regolamento Nazionale, viene attuata in base al Regolamento dell'ARI-RE.

CAP. XV° - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

Art. 40 - La deliberazione per l'eventuale scioglimento della Sezione, di competenza della Assemblea Straordinaria, dovrà essere assunta con maggioranza dei 2/3 dei soci.

In caso di scioglimento tutti i beni, liquidi e solidi, sono devoluti alla sede centrale dell'ARI Nazionale.

CAP. XVI° - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 41- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto Nazionale e nel Regolamento ARI Nazionale nonché delle norme legislative in quanto applicabili.



IQ2MM

Regolamento Elettorale

Norme attuative del Referendum per la Elezione degli Organi di Sezione.

Art. 1 - In applicazione al regolamento della sezione le votazioni per la elezione degli organi della sezione avviene per referendum, diretto, segreto e personale, sono indette tra tutti i soci effettivi e in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 2 - I soci che avessero provveduto a pagare la quota associativa presso la sede centrale dell'Ari nazionale dovranno documentare, al Direttivo della Sezione, l'adesione alla Sezione - Ari di Mantova - attraverso la presentazione del bonifico bancario o altro mezzo di pagamento che comprovi il diritto di esercitare il voto. Per esplicitare questo diritto, i soci interessati, dovranno far pervenire la documentazione entro e non oltre i tempi fissati dalla delibera del Consiglio Direttivo, per dar modo allo stesso di comunicare al Collegio Sindacale l'elenco completo dei soci a cui va indirizzata per posta *certificata* la scheda con relativa busta delle votazioni (*se la decisione e quella di avvalersi del voto per corrispondenza*).

Art. 3 - Nel caso che il socio smarrisca o non riceva la scheda delle votazioni può richiederne il duplicato al Segretario amministrativo che ne annoti su specifico foglio, vidimato dal Collegio Sindacale, la consegna della scheda richiesta.

Art. 4 - Le procedure per garantire la regolarità del referendum sono in capo al Collegio Sindacale che si avvale della collaborazione del Presidente e del Segretario.

Art. 5 - Le votazioni per referendum sono indette con deliberazione del Consiglio Direttivo o su voto dalla Assemblea Straordinaria che ne stabiliscono i tempi di inizio della consulta elettorale almeno sessanta (60) giorni della cessazione del mandato. Determinata l'inizio della consulta elettorale la deliberazione suesposta dovrà contenere la data e l'orario in cui si aprirà e si chiuderà l'urna elettorale.

Art. 6 - Non sono ammessi alla consulta i soci che si presenteranno in ritardo rispetto all'orario definito.

Art. 7 - Le schede elettorali dovranno essere vidimate dal Collegio Sindacale e saranno tante quanto sono il numero dei soci.

Art. 8 - Per dar modo ai soci, di cui all'art. 2, del predetto regolamento, il Collegio Sindacale fornirà al Segretario n° 10 schede aggiuntive che procederà come previsto dall'art. 2.

Art. 9 - L'urna elettorale, nel caso i tempi della consegna della scheda si prorogassero per più giorni, è tenuta in sede sotto la responsabilità del Segretario.

Art. 10 - In ausilio al Collegio sindacale viene nominata la commissione elettorale composta da *tre soci* non candidati alle cariche sociali che sotto la vigilanza del Collegio Sindacale ne esercita le procedure di voto e lo scrutinio finale.

Art. 11 - I soci interessati dovranno far pervenire, nei tempi fissati dalla delibera del Consiglio Direttivo, la loro disponibilità alla candidatura.

Art. 12 - Le candidature pervenute fuori dai tempi fissati non saranno tenute in considerazione.

Art. 13 - Delle candidature ricevute, il Collegio Sindacale provvederà a redigere il proprio verbale e le esporrà in bacheca. Se il Consiglio decide di esporle nel sito della sezione questa comunicazione compete al Consiglio Direttivo con in allegato il verbale del Collegio Sindacale.

Art. 14 - I soci che decideranno di ritirare la loro candidatura dovranno farlo in forma scritta. La rinuncia non comporta il ritiro e/o la sostituzione delle schede già vidimate dal Collegio sindacale ne quelle spedite al corpo elettorale.

Art. 15 - Lo scrutinio delle schede avverrà nel medesimo giorno in cui è stata convocata l'Assemblea per l'elezione degli Organi Sociali.

Art. 16 - Le schede elettorali saranno depositate nell'urna sotto la vigilanza del Collegio Sindacale.

Art. 17 - Il socio con diritto al voto al momento della consegna della propria scheda al Collegio Sindacale firmerà in calce su apposito foglio l'avvenuto esercizio del suo dovere.

Art. 18 - La scheda elettorale dovrà contenere, in precedenza i nominativi dei consiglieri uscenti e in seguito in ordine alfabetico gli altri candidati. Il numero degli eletti che comporranno gli organi statutari sono 7 per il Consiglio Direttivo e 3 per il Collegio Sindacale. Gli Elettori potranno esprimere al massimo 5 preferenze per il Consiglio Direttivo e 2 per il Collegio Sindacale.

Art. 19 - Le schede con evidenti segni di identificazione saranno ritenute nulle dalla commissione elettorale.

Art. 20 - I candidati che conseguiranno la parità di voti che può determinare la entrata o meno negli organi della sezione avranno la precedenza come previsto dall'art. 24 del regolamento di sezione.

Art. 21 - A scrutinio avvenuto, il Collegio sindacale provvederà a stilare il verbale con l'esito delle votazioni e la proclamazione degli eletti.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo eletto dovrà essere convocato dal Presidente del Collegio sindacale uscente e/o in assenza da un componente dello stesso collegio entro e non oltre 7 giorni dalla proclamazione degli eletti per l'insediamento del rinnovato Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Il Presente Regolamento di Sezione e Regolamento Elettorale approvati in Assemblea Straordinaria dei Soci in data 19 Giugno 2016, composto da 10 pagine, annulla e sostituisce ogni precedente.

IL PRESIDENTE PROTEMPORE
IZ2NAI – Ing. Gardini Matteo



IQ2MM